

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-206 del 16/01/2020
Oggetto	Demanio acque, RR 41/2001 artt. 5, 6 e 36. Oppimitti Energy Srl. Concessione semplificata di derivazione acque sotterranee ad uso antincendio in loc. Borio di Bedonia (PR). Codice Sisteb PR16A0038
Proposta	n. PDET-AMB-2020-186 del 15/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sedici GENNAIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il RD 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il RD 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il DLgs 152/2006 (Norme in materia ambientale); il DLgs 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la LR 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la LR 9/1999 (Disciplina della procedura di VIA); il Reg.Reg. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la LR 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la LR 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la LR 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); le DGR in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006 (uso promiscuo agricolo) 1985/2011, 65/2015; la DGR 787/2014 sulla durata delle concessioni; la DGR 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le DGR 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni - SAC di Parma.

PRESO ATTO dell'istanza presentata da OPPIMITTI ENERGY SRL, codice fiscale 02530930342, acquisita al protocollo col n. 8062 del 24/05/2016 e delle successive integrazioni protocollo n. 183329 del 28/11/2019, con la quale è stata richiesta la concessione per derivare acqua pubblica sotterranea ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001, codice pratica PR16A0038, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da n. 1 pozzo esistente, codice PRA2332, profondità m 16,00 e diametro cm 300, esercitato dall'anno 2016, data di insediamento dell'attività;
- ubicazione del prelievo in loc. Borio del comune di Bedonia (PR), su terreno censito al foglio 138 mappale 300, coordinate UTM 32 x: 551.586 – y: 4.926.700, di proprietà di Oppimitti Costruzioni srl per la quale risulta agli atti nota di assenso all'esercizio della derivazione;
- destinazione della risorsa: uso antincendio
- portata massima di esercizio l/sec 2,5
- volume massimo prelevato mc/anno 100

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di concessione, risulta:

- il corpo idrico interessato è così individuato:
Codice: 5030-AV2-VA;
Nome: Deposito Vallate App. Taro-Enza-Tresinaro (alimentazione Appenninica)
- il richiedente ha inoltrato la documentazione presentata agli organi competenti sulla prevenzione incendi;
- il circuito antincendio prevede una vasca deposito della capacità di 100 mc, alimentata dal pozzo;

DATO ATTO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione semplificata di cui alla lett. c) dell'art. 36 del RR 41/2001;

CONSIDERATO

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità ha approvato la c.d. *"Direttiva Derivazioni"* (delb. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. *"Metodo Era"*, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione ex ante condotta col *metodo Era*, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di *"Attrazione"*, definiti dalla medesima Direttiva, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;
- che la derivazione non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;

DATO ATTO

- che ai fini della definizione del canone annuo, ai sensi della LR 3/99 art. 152, comma 1, la destinazione d'uso del prelievo rientra nella tipologia *"Lett. f) "Igienico ed assimilati" "*;
- che l'importo del canone in base alle normative vigenti corrisponde all'importo minimo di cui alla lettera f) sulla base della portata di concessione;
- che a norma dell'art. 8, comma 1, della LR n. 2/2015, *"i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 4/2007 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento"*;
- che è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione;

ACCERTATO che il Richiedente ha dimostrato di aver versato:

- ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- l'importo di Euro 164,72 per canone dell'annualità 2019 in corso, in data 08/01/2020;
- l'importo di Euro 484,61 a titolo di indennizzo per utilizzi pregressi dal 2016, in data 08/01/2020;
- l'importo Euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti nell'importo minimo, in data 08/01/2020;

RITENUTO

- che sulla base dell'istruttoria esperita e della documentazione agli atti non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice PR16A0038, sotto l'osservanza delle condizioni, prescrizioni e limitazioni indicate nella concessione e nel disciplinare;
- che a norma dell'art. 19 comma 1 del TU n. 1775/1933 *"la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua"*, ossia che la derivazione potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

D E T E R M I N A

per quanto esplicitato in premessa, parte integrante della presente determinazione,

1. di rilasciare ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. c) e fatti salvi i diritti dei terzi, a OPPIMITTI ENERGY SRL, codice fiscale 02530930342, con sede in località Borio n. 15/16 di Bedonia (PR), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice Sisteb PR16A0038, con le seguenti caratteristiche:

- prelievo da n. 1 pozzo esistente, codice PRA2332;
- ubicazione del prelievo in loc. Borio del comune di Bedonia (PR), su terreno censito al foglio 138 mapp. 300, coordinate UTM 32 x: 551.586 – y: 4.926.700, di proprietà di Oppimitti Costruzioni srl;
- destinazione della risorsa: uso antincendio
- portata massima di esercizio l/sec 2,5
- volume massimo prelevato mc/anno 100;

2. di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 08/01/2020, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere;
4. di stabilire, ai sensi della DGR n 787/2014, la validità della concessione **fino al 31/12/2024**;
5. di fissare i seguenti importi, determinati in base alla normativa in premessa, dando atto che tali somme risultano interamente versate:
 - canone annuo nella misura di **Euro 164,72** per l'annualità **2019**, soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 8 LR 2/2015;
 - del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura del minimo di legge di **Euro 250,00**;
 - a titolo di indennizzi per utilizzi pregressi **dal 2016** nella misura di **Euro 484,61**;
6. di dare atto che le somme versate saranno introitate negli appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
7. di stabilire che la concessione di cui al presente provvedimento avrà efficacia solo dopo il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario;
8. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge;
9. di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs 33/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla DGR 486/2017;
10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna.
11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferire ad Euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986;
12. di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Dott. Paolo Maroli;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b) Dlgs 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143, 144 del RD 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA (ARPAE)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

DISCIPLINARE D'USO

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee assentita a OPPIMITTI ENERGY SRL, codice fiscale 02530930342, con sede in località Borio n. 15/16 di Bedonia (PR) – Codice **PR16A0038**

ART. 1 - QUANTITA', MODALITA' E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1.1 - Il prelievo avviene dal corpo idrico

- Codice: 5030-AV2-VA;
- Nome: Deposito Vallate App. Taro-Enza-Tresinaro (alimentazione Appenninica)

1.2 - La risorsa derivata è destinata all'alimentazione della rete antincendio dello stabilimento del concessionario in località Borio n. 15/16 di Bedonia, destinato al recupero di rifiuti non pericolosi.

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima di esercizio 2,50 l/sec;
- quantitativo massimo del prelievo 100 mc/anno.

ART. 2 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le opere di derivazione consistono in

- **Pozzo esistente, codice PRA2332**
- in loc. Borio del comune di Bedonia (PR)
- coordinate UTM 32 x: 551.586 – y: 4.926.700
- terreno censito al foglio 138 mapp. 300, di proprietà Oppimitti Costruzioni srl
- **profondità m. 16,00 e diametro 300 mm**
- destinazione della risorsa: **uso antincendio**
- con **vasca di accumulo** della capacità di **100 mc**
- portata massima di esercizio **l/sec 2,5**
- volume massimo prelevato **mc/anno 100**;

ART. 3 - CANONE

1. - Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone anticipatamente **entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento** con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, a pena dell'avvio delle procedure per il recupero del credito;
2. - Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. - La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).
4. - Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. - L'importo della cauzione definitiva versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione di **Euro 250,00**, alla cessazione per qualsiasi motivo, viene restituito a seguito di domanda scritta qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione
2. - L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933, rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. - La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31/12/2024**.
2. - Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione e dal disciplinare.
3. - Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. - Il concessionario può rinunciare alla concessione in qualunque momento dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
5. - Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza ai fini dell'archiviazione del fascicolo e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 6 - REVOCA/DECADENZA

1. - Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto grave e reiterato del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza della concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi la decadenza è immediata.
2. - L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. - In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del fascicolo e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. - **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione concedente, sarà tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
 2. - **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Amministrazione concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.
 3. - **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla titolarità, al cambio di residenza, al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, contestualmente ai motivi che l'anno determinata, ai fini delle necessarie autorizzazioni. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.
 4. - **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
 5. - **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla LR n. 7/1983, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.
- In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla

desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

6. - **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere ogni prelievo qualora l'Amministrazione competente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo alla riduzione del canone annuo.

7. - **Cessazione dell'utenza** (Titolo III del RR n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è **tenuto a comunicare** all'Amministrazione concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

8. - **Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

9. - **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati in dipendenza della concessione a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ART. 8 – VERIFICA DI CONGRUITA'

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ART. 9 – SANZIONI

1. - Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla concessione e dal disciplinare;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi;
- decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nella concessione e disciplinare;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - mancata firma del disciplinare entro il termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione.

2. - L'Amministrazione concedente ha facoltà di revocare e dichiarare la decadenza dal diritto a derivare nei casi previsti dall'art. 55 del RD 1775/1933;

3. - L'Amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato si provvede all'esecuzione d'ufficio con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.